

FOGLIO INFORMATIVO
“RILASCIO FIDEIUSSIONI NELL’INTERESSE DEL CLIENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 93 E 103
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 , N. 50”

26 aprile 2022

Informazioni sulla Banca

BFF Bank S.p.A

Sede legale e direzione generale: Via Domenichino, n°5 – 20149 Milano

Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto
02/49905.227

Numero di fax: 02 49905.202

Email e sito internet: info-it@bff.com; www.bff.com

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese: 07960110158

Numero iscrizione all’Albo Banche 5751 - – Codice ABI 5000

Aderente al F.I.T.D.

Capogruppo del gruppo bancario “BFF Banking Group” - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari

Capitale Sociale: Euro 142.692.765,52 euro i.v.

Aderente all’Assifact – Associazione Italiana per il Factoring.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO INCARICATO (PER OFFERTA FUORI SEDE)

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, indicando i dati (nome, indirizzo, telefono, email), la qualifica (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria) ed eventuali iscrizioni in Albi o elenchi del soggetto che entra in contatto con il cliente.

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

.....

Indirizzo/Telefono/Email:

.....

Qualifica:

.....

Iscrizione ad Albi o Elenchi/Numero:

.....

COS'E' IL RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE AI SENSI DEGLI ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 , N. 50

Il cliente che intenda partecipare a una gara pubblica d'appalto è tenuto a presentare le fideiussioni previste dagli artt. 93 e (in caso di esito positivo della gara) 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il servizio reso dalla Banca in tale ambito consiste nel rilascio delle fideiussioni sopra menzionate nell'interesse del cliente, con le quali la Banca (il garante) assume l'impegno di pagare un determinato importo (entro una determinata data indicata nella garanzia) a favore di un terzo (la stazione appaltante) mediante rilascio di una fideiussione nell'interesse del proprio cliente (il debitore principale), qualora quest'ultimo non sia in grado di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni.

Le fideiussioni rilasciate dalla Banca sono "a prima richiesta", in ragione del fatto che la Banca in sede di escussione provvede a pagare senza eccezione alcuna.

Per il rilascio delle fideiussioni sopra menzionate la Banca potrà richiedere al cliente il rilascio di garanzie reali ovvero personali.

Rischi a carico del cliente

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, dalla necessità di restituire alla Banca quanto dalla stessa corrisposto alla stazione appaltante a seguito dell'avvenuta escussione.

Un ulteriore rischio, correlato al primo, è dato dalla escussione della eventuale controgaranzia data dal cliente alla Banca in caso di mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

	VOCI	COSTI
Commissioni	Commissione/i per il rilascio della/e fideiussione/i	La commissione per il rilascio della fideiussione è calcolata tenuto conto della durata della obbligazione della Banca, nel rispetto del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato dalla Banca d'Italia per il trimestre in cui la fideiussione viene rilasciata. Sul sito di BFF Bank S.p.A. è possibile consultare la tabella con il TEGM tempo per tempo in vigore.
	Commissione/i in caso di proroga della durata della/e fideiussione/i	La commissione per il rilascio della fideiussione è calcolata tenuto conto della durata ulteriore dell'obbligazione della Banca rispetto a quella originaria, nel rispetto del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato dalla Banca

	VOCI	COSTI
		d'Italia nel periodo di riferimento. Sul sito di BFF Bank S.p.A. è possibile consultare la tabella con il TEGM tempo per tempo in vigore.
Interessi	Tasso massimo applicato in caso di escussione della garanzia da parte della stazione appaltante (dal giorno del pagamento della Banca fino al giorno del rimborso dell'importo da parte del cliente)	Euribor media mese precedente 3 mesi + 400 bps divisore 365. Qualora l'Euribor assuma un valore negativo, lo stesso Euribor sarà considerato pari a zero. Per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l'Euribor non assumerà un valore pari a zero.
	Spese registrazione contratto	Il contratto di perfezione tramite scambio di corrispondenza: eventuali spese di registrazione del contratto e/o degli atti allo stesso inerenti o comunque connessi restano a carico del cliente
	Spese postali	Costo di spedizione

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO** (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996) può essere consultato nei locali della Banca e sul sito internet www.bff.com.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto, fermo restando l'obbligo del cliente di corrispondere alla Banca le commissioni e gli interessi maturati fino al giorno di efficacia del recesso e comunque fino a quando la Banca non sia stata liberata dalla stazione appaltante in conformità con il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Variabili in ragione delle tempistiche tecniche di svincolo della fideiussione da parte della stazione appaltante in conformità con il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di BFF Bank S.p.A., all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio Reclami, (indirizzo postale Via Domenichino, 5 20149 Milano; fax: + 39. 02 49905.303;

indirizzo e-mail: reclami@bff.com; indirizzo pec: reclami@pec.bffgroup.com), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia oppure all'intermediario. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it, dal sito www.bff.com e disponibili presso le sedi della società. Il ricorso all'ABF esonera il cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al capoverso successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria e, in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e l'intermediario si possono rivolgere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, tel 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it ove potranno ricorrere: *i)* alla Conciliazione, *ii)* all'Arbitrato *iii)* all'Ombudsman – Giurì Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli e regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, oppure,
- a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Garante: BFF Bank S.p.A., indica il soggetto che si obbliga a garantire l'obbligazione del cliente nei confronti della stazione appaltante.

Stazione appaltante: il committente nell'ambito di una gara pubblica d'appalto, soggetto beneficiario della garanzia rilasciata dalla Banca.

Debitore principale/cliente: è la persona di cui la Banca garantisce l'adempimento mediante rilascio di fideiussione in favore del beneficiario.

Fideiussione/garanzia a prima richiesta:

Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

La Banca in sede di escussione provvede a pagare senza eccezione alcuna ed entro breve termine.

Escussione: Atto con il quale il beneficiario di una fideiussione chiede il pagamento della garanzia alla Banca emittente la fideiussione.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente o alla Banca in ragione del pagamento effettuato dalla Banca in favore della stazione appaltante.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail, pec) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione